

COMUNE DI VACONE

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO NR. 16

DATA 24.03.2020

OGGETTO: Aliquote I.M.U. : determinazioni

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore **11,30** e segg., nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAPANNA MARINO	SINDACO	X	
MANCINI ALESSIO ENRICO	ASSESSORE	X	
CHERUBINI CESARE	ASSESSORE	X	

PRESIEDE IL SIG. CAPANNA MARINO

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Cristina Carbonetti

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Del16.20

Oggetto: Aliquote I.M.U.: determinazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con il decreto del 28.02.2020 è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 ([GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020](#));

VISTA La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.160)

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2016 con la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016):

È stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9)(art 1 comma 14 lett a) , b) e d)); per legge è stata introdotta una nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato (art 1- comma 10), non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola (art 1 comma 13) è stata abrogata la cd. "franchigia" di cui all'art.13, comma 8-bis, del d.l. n. 201/2011 per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola; è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 (art 1 commi 53-54);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n . 6 del 21.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'Imu per l'anno 2019;

VISTO in particolare i commi da 738 al 783 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019;

VISTO il comma 738 articolo 1 legge 160/2019, il quale dispone che: " a decorrere dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 147/2013 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti "TARI";

VISTO il comma 778 articolo 1 legge 160/2019, il quale dispone che : “ Il Comune designa il funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresi la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa”;

VISTO il comma 779 articolo 1 legge 160/2019, il quale dispone che: “ per l’anno 2020, i Comuni, in deroga all’articolo 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, art.53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n.388 e art.172 comma 1 lettera c) del T.U. E.L. 267/2000 possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio 2020;

VISTO il comma 775 articolo 1 legge 160/2019, il quale dispone che: “A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;

CONSIDERATO CHE:

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale addivenire con la massima sollecitudine all’approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022;
- che tra gli atti propedeutici al bilancio vi è l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle deliberazioni relative all’imposta sugli immobili Imu ;
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

Visto che il termine per l’approvazione delle aliquote e relativo regolamento è fissato al 30 giugno;

VISTO che è intenzione dell’Amministrazione determinare la nuova aliquota Imu per l’anno 2020 pari alla somma dell’aliquota Imu e della maggiorazione Tasi in vigore presso questo Ente, quindi senza alcun aumento ed entro l’importo massimo previsto per legge e per una percentuale pari a 10,1 per mille;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art 151, comma 1, D.Lgs. N.267/2000 che recita " Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo";

CONFERMATA la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra i quali l'IMU, entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà prevista dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000).

RICHIAMATI :

- l'art 15-bis del D.L. n 34/2019(Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019 che modifica l'art 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011" in materia di modalità e termini di pubblicazione e di regimi di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli enti locali;

- la circolare del Mef n. 2/DF del 22.11.2019, nella quale si evidenzia per l'Imu e la Tasi :

a) il termine del 28 ottobre di ogni anno per la pubblicazione e l'efficacia delle deliberazioni

b) la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo prevedendo che i versamenti che scadono prima del 1 dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente , fatto salvo il conguaglio successivo ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;

P R O P O N E

Alla Giunta Comunale convocata nei modi di legge come dichiara:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare entro il 30 giugno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, per l'anno 2020 , come riportate **nell'allegato A)**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile , nel rispetto di cui all'art. 1, comma 775 della legge 160/2019;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento, sarà allegato al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art 172 del D.Lgs n.267/2000;
- 5) di dare atto che, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato, le aliquote e le detrazioni potranno essere modificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, entro la data del 31 luglio, così come previsto dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000), salvo ulteriori proroghe e disposizioni;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento da adottare entro il 30 giugno 2020;
- 7) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art 15-bis del D.L. n. 34/2019(Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019;
- 8) di nominare quale responsabile del settore Tributi la Dott.ssa Angela Angelini, responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune;
- 9) di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d. lgs 267/2000;

Il Sindaco
f.to Marino CAPANNA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.267/2000, come sostituito dall'art.3, comma 1 lett.a) del D.L.10/10/2012 n.174 convertito con modificazioni nella L.213/2012

RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

parere favorevole: f.to
Dott.ssa Angela ANGELINI

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA dunque la descritta proposta deliberativa;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 2°, del D.Lgs. n° 267/2000 così come novellato dall'art. 3 della L. 174/2012 per quanto attiene alla regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria dell'atto;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi ed accertati nei modi e termini di legge.

DELIBERA

- 1) Di approvare totalmente la proposta deliberativa sopra detta e corredata dei relativi pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, con l'avvertenza che il relativo testo è messo a disposizione dei consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento e dallo statuto, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) Di rendere la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di tutti i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VACONE
PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ssa Maria Cristina CARBONETTI

IL SINDACO
f.to Marino CAPANNA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Della suesesa deliberazione si attesta che una copia è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 15 MAG 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 15 gg. consecutivi.

VACONE il 15 MAG 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: f.to Ten. Gabriele BALDONI

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/00 così come novellato dall'art. 3 della L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

f.to Dott.ssa Angela ANGELINI

Pubblicato ai sensi dell'art. 27 D.L. n° 33 del 14.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: f.to Dott.ssa Angela ANGELINI

Comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Prot. n. 128 del 15 MAG 2020 il Segr. Com.Le f.to Dott. ssa Maria Cristina CARBONETTI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e di ufficio.

Li 15 MAG 2020 IL SEGR. COMUNALE Dott. ssa Maria Cristina CARBONETTI

ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Per comunicazione ai Capigruppo senza avere ricevuto richieste di controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 127, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Li 15 MAG 2020 IL SEGR. COM.LE f.to Dott. ssa Maria Cristina CARBONETTI